

PROCEDURA INTERNAL DEALING

DI EVISO S.P.A



(Documento approvato in data 28 luglio 2026)

Premessa

In applicazione dell'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il **"Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"**) nonché in ottemperanza all'art. 19 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come successivamente modificato (il **"Regolamento MAR"**), alle relative disposizioni di attuazione europee (tra cui il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523) e alle relative norme nazionali di attuazione dettate dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 recante il "Testo Unico della Finanza" come pro tempore vigente (il **"TUF"**) nonché dalla normativa pro tempore vigente (ivi incluse le indicazioni operative dell'ESMA), la procedura per l'identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati (come infra definiti – la **"Procedura"**) adottata dalla Società entra in vigore dal 28 luglio 2026.

Per quanto non esplicitamente previsto nella Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa price sensitive, di internal dealing e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche europee, pro-tempore applicabili (la **"Normativa Internal Dealing"**).

Articolo 1

Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.

“Amministratore Delegato” indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

“Azioni” indica le azioni della Società.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Controllate” indica le eventuali società controllate dall'Emittente ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

“Data di Effettuazione” indica il giorno in cui:

- a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto oggetto dell'Operazione Rilevante;
- b) è stata eseguita l'assegnazione degli Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di Strumenti Finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell'esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche *cum warrant*);
- c) è stato eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di azioni;
- d) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

“Gruppo” indica l'eventuale gruppo costituito dalla Società e dalle sue Controllate.

“Informazione Privilegiata” indica un'informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi degli strumenti finanziari derivati collegati.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo

processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi degli strumenti finanziari derivati collegati" è da intendersi l'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

"Investor Relator" indica il responsabile della funzione *investor relations* della Società.

"Operazione Rilevante" indica tutte le operazioni compiute da, o per conto di Soggetti Rilevanti e/o Persone Strettamente Legate concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati, incluse le operazioni previste dall'art. 19, paragrafo 7, del MAR e dall'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, come di volta in volta modificati e integrati.

"Persona Strettamente Legata" indica, con riferimento ai Soggetti Rilevanti, (i) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano; (ii) i figli a carico ai sensi del diritto italiano; (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante; (iv) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detto Soggetto Rilevante, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

"Presidente del Consiglio di Amministrazione" indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

"Soggetti Rilevanti" indica:

- i. tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società, che seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- iii. i soggetti che svolgono le funzioni di cui al punto (i) che precede in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società.

"Soggetto Preposto" indica il soggetto di cui all'art. 2.3.

"Strumenti Finanziari Derivati" indica ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

"Strumenti Finanziari" indica complessivamente (i) gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, (ii) gli Strumenti Finanziari Derivati e (iii) gli Strumenti Finanziari Collegati.

“Strumenti Finanziari Collegati” indica gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- i. contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- ii. strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- iii. qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- iv. strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- v. qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

Articolo 2

Elenco, soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni, adempimenti informativi

- 2.1 La Società predispone un elenco dei Soggetti Rilevanti (l’**“Elenco dei Soggetti Rilevanti”**) che sarà tempestivamente aggiornato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Delegato con l’assistenza del Soggetto Preposto (come infra definito) che provvede anche alla conservazione del medesimo.
- 2.2 Il Soggetto Preposto (come infra definito) predispone, conserva e aggiorna tempestivamente un elenco delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (l’**“Elenco delle Persone Strettamente Legate”**, unitamente all’Elenco dei Soggetti Rilevanti, l’**“Elenco”**).
- 2.3 Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, nonché alla redazione, tenuta e aggiornamento dell’Elenco è individuato nella figura dell’Investor Relator (il **“Soggetto Preposto”**), il quale potrà delegare uno o più soggetti che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella e connessi alla Procedura.
- 2.4 Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della Società appositamente individuato ed incaricato.
- 2.5 Il Soggetto Preposto, i collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi della Procedura fino alla loro diffusione al mercato.

2.6 Il Soggetto Preposto:

- (a) vigila sulla corretta applicazione della Procedura, curandone l'aggiornamento. A tal fine il Soggetto Preposto presenta proposte di modifica o di adeguamento della Procedura al Consiglio di Amministrazione e verifica l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- (b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui al presente documento;
- (c) predispone, conserva e aggiorna tempestivamente l'Elenco delle Persone Strettamente Legate e predispone, conserva e assiste il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato nel tenere aggiornato l'Elenco dei Soggetti Rilevanti;
- (d) informa per iscritto i Soggetti Rilevanti del loro inserimento nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla Normativa Internal Dealing, avvalendosi del modello sub **Allegato A**;
- (e) trasmette, unitamente all'informativa di cui alla lett. d), copia della Procedura;
- (f) conserva copia dell'informativa di cui alla lett. d) e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 4 della Procedura;
- (g) fornisce assistenza ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti affinché le Operazioni Rilevanti siano comunicate alla Società nei termini e secondo le modalità previste dalla Procedura;
- (h) provvede al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e alla loro diffusione al pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla Procedura;
- (i) cura la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato;
- (l) in deroga a quanto previsto al successivo paragrafo 4.2, su richiesta della parte interessata, comunica le Operazioni Rilevanti alla Consob e provvede alla loro diffusione al pubblico nei termini e con le modalità previste dalla Procedura;
- (m) informa i Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni.

2.7 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione – anche relativa alle rispettive Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.

2.8 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a:

- (a) restituire tempestivamente al Soggetto Preposto una copia della comunicazione ricevuta ai sensi del precedente paragrafo 2.6, lett. d), sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione medesima, della Procedura e dei relativi Allegati, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica internaldealing_eviso@pec.it;
- (b) comunicare per iscritto tempestivamente al Soggetto Preposto l'elenco delle relative Persone Strettamente Legate con i relativi dati identificativi mediante invio all'indirizzo di posta elettronica internaldealing_eviso@pec.it nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell'Elenco;
- (c) notificare alle Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa Internal Dealing, mediante apposita comunicazione scritta redatta in conformità al modello sub **Allegato B** e conservare copia della relativa notifica.

2.9 Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

2.10 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

Articolo 3

Individuazione delle Operazioni Rilevanti

- 3.1 Ai fini della Procedura, sono considerate Operazioni Rilevanti tutte le operazioni, meglio esemplificate al successivo Paragrafo 3.2., aventi ad oggetto le Azioni e/o gli altri Strumenti Finanziari emessi dalla Società, il cui importo complessivo sia uguale o superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) entro la fine di ciascun anno civile.
- 3.2 A titolo esemplificativo, sono considerate Operazioni Rilevanti ai sensi della Procedura:
- a. . acquisizione;
 - b. cessione;
 - c. vendita allo scoperto;
 - d. sottoscrizione;
 - e. scambio;

- f. accettazione o esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso a componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ovvero a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante);
- g. cessione di azioni rivenienti dall'esercizio di un diritto di opzione di cui alla lett. f);
- h. adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari;
- i. esercizio di contratti di scambio connessi a indici azionari;
- j. operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- k. adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario;
- l. acquisizione di diritti (comprese le opzioni put e le opzioni call) e di warrant;
- m. cessione di diritti (comprese le opzioni put e le opzioni call) e di warrant;
- n. esercizio di diritti (comprese le opzioni put e le opzioni call) e di warrant;
- o. sottoscrizione di un aumento di capitale;
- p. sottoscrizione di un'emissione di obbligazioni;
- q. operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione, compresi i credit default swap;
- r. operazioni subordinate al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- s. conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- t. elargizioni e donazioni fatte;
- u. elargizioni e donazioni ricevute;
- v. eredità ricevute;
- w. operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati.

Si segnala tuttavia che l'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. b) del Regolamento stabilisce che l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, lo strumento finanziario in questione fornisce esposizione ad un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o degli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, l'esposizione del portafoglio di attivi in relazione alle azioni della Società e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata a ritenere che le azioni della Società superino il 20% degli attivi del portafoglio stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni;

- x. operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE.

Si segnala tuttavia che l'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. a) del Regolamento stabilisce l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo alle azioni della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dal medesimo organismo. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti dell'organismo di investimento e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata a ritenere che le azioni della Società superino il 20% degli attivi detenuti dall'organismo stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

- y. operazioni effettuate, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, da parte di coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata la discrezionalità; nell'ambito di tali operazioni si considerano incluse quelle effettuate dal gestore di un fondo di investimento alternativo in cui ha investito il componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale della Società ovvero un "alto dirigente" della Società e/o del Gruppo o una persona a essi strettamente legata.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento, l'obbligo di comunicazione relativo a tale ultima fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori del medesimo organismo).

- z. operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale della Società ovvero di un "alto dirigente" della Società e/o del Gruppo o di una persona a essi strettamente legata.
- aa. assunzione in prestito di azioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- bb. concessione in prestito di azioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- cc. costituzione in pegno di azioni ovvero obbligazioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte o per conto di un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale della Società ovvero di un "alto dirigente" della Società e/o del Gruppo o di una persona a essi strettamente legata.

Sono escluse la costituzione in pegno, o altra garanzia analoga, effettuate in connessione con il deposito degli strumenti finanziari sopra indicati in un conto a custodia, a condizione che tale operazione non sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

dd. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui: (i) contraente dell'assicurazione è un componente il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale della Società ovvero un "alto dirigente" della Società e/o del Gruppo o una persona a essi strettamente legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Nella misura in cui il contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

3.3 Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al precedente paragrafo 3.1, tale soglia è calcolata sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni Rilevanti, fermo restando che, come da orientamento ESMA, le Operazioni Rilevanti effettuate da un Soggetto Rilevante e dalle relative Persone Strettamente Legate non devono essere sommate tra di loro al fine del calcolo della soglia che determina il sorgere dell'obbligo di notifica. Ciò comporta che quando le operazioni singolarmente effettuate da un Soggetto Rilevante e dalle relative Persone Strettamente Legate non raggiungono la soglia, non sussiste alcun obbligo di notifica nemmeno nel caso in cui la soglia sia stata raggiunta sommando il valore di tali operazioni. L'importo degli Strumenti Finanziari Collegati derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. L'obbligo di comunicazione si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) nell'arco di un anno civile.

Articolo 4

Obblighi informativi

- 4.1 Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Società le Operazioni Rilevanti da loro e/o per loro conto effettuate, tempestivamente e comunque entro e non oltre 1 (uno) giorno lavorativo dalla Data di Effettuazione, mediante trasmissione al Soggetto Preposto del modulo sub **Allegato C**.
- 4.2 I Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate comunicano le Operazioni Rilevanti di cui al paragrafo che precede alla Consob tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Effettuazione, mediante trasmissione alla Consob del modulo sub **Allegato C**, debitamente compilato e sottoscritto.
- 4.3 La Società comunica al mercato, con le modalità previste dalla Normativa Internal Dealing, le informazioni ricevute da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi dei precedenti paragrafi tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante. La comunicazione è effettuata a cura del Soggetto Preposto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

- 4.4 In alternativa a quanto previsto ai sensi del paragrafo 4.2 che precede, le comunicazioni alla Consob in merito alle Operazioni Rilevanti effettuate da e/o per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone ad essi Strettamente Legate possono essere effettuate, su richiesta dei medesimi, dalla Società, per il tramite del Soggetto Preposto, con le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla Consob, purchè le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione siano state trasmesse alla Società dai soggetti interessati tempestivamente e comunque nei termini e con le modalità previste dalla Procedura.
- 4.5 La Società non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile di eventuali omesse comunicazioni o ritardi nelle comunicazioni alla Consob delle Operazioni Rilevanti effettuate da e/o per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle relative Persone Strettamente Legate quando tali omissioni o ritardi siano dovuti alla mancata o ritardata trasmissione delle informazioni ad esse relative da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone ad essi Strettamente Legate.
- 4.6 Le comunicazioni del presente articolo sono trasmesse:
- (a) al Soggetto Preposto via email all'indirizzo internaldealing_eviso@pec.it, con conferma di lettura.
 - (b) a Consob tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing" ovvero con le altre modalità di trasmissione tempo per tempo stabilite dalla Consob.

Articolo 5

Black-out Period

- 5.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le Operazioni Rilevanti di cui alla Procedura nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che l'Emittente sia tenuto a rendere pubblico secondo il diritto italiano o le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'Emittente sono ammesse a negoziazione (i "**Black-out Periods**"). I Black-out Periods terminano con la diffusione sul mercato dei comunicati con i quali vengono rese pubbliche le informazioni sopra descritte.

Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti vengono tempestivamente informati a cura del Soggetto Preposto in merito alle date previste per l'approvazione e l'annuncio del progetto di bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione finanziaria semestrale e degli altri resoconti intermedi di periodo in relazione ai quali trova applicazione il divieto di cui al presente articolo nonché del conseguente avvio dei relativi Black-out Periods oltre che degli eventuali casi in cui debba essere rispettato un Black-

out Period. Qualora, per qualsiasi eventualità, ivi compreso il caso di cui al successivo paragrafo 5.3 e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla Normativa Interna Dealing, venissero effettuate Operazioni Rilevanti in un Black-out Period, troverà comunque applicazione l'obbligo di comunicazione previsto dalla Procedura in quanto il Soggetto Rilevante dovrà sempre prendere in considerazione se l'operazione compiuta possa configurarsi quale Operazione Rilevante ai sensi della Normativa Internal Dealing.

5.2 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione ovvero, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di individuare, ulteriori periodi in cui l'effettuazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o divieti. In tal caso il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante tramite posta elettronica, dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni Rilevanti oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.

5.3 In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.1 e fermi restando i divieti di abuso di informazioni privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previa richiesta motivata da parte di uno dei Soggetti Rilevanti, il Consiglio di Amministrazione (o, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato) ha la facoltà di autorizzare il soggetto richiedente a effettuare un'Operazione Rilevante nel corso di un Black-out Period: (i) sulla base di una valutazione effettuata caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni, ovvero (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad Azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora Operazioni Rilevanti in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; e in ogni caso (iii) a condizione che il soggetto richiedente che intende effettuare l'Operazione Rilevante sia in grado di dimostrare che la stessa non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-out Period, nei limiti e con le modalità previsti dalla Normativa Internal Dealing.

5.4 Inoltre, fatti salvi gli articoli 14 e 15 del MAR, la Società può consentire a Soggetti Rilevanti di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso del Black-Out Period in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

5.5 La richiesta di cui al paragrafo 5.3 deve pervenire per iscritto al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque prima dell'esecuzione di qualsiasi negoziazione durante i Black-out Periods e deve contenere una descrizione dell'operazione prospettata e una

motivazione delle ragioni per cui la vendita delle Azioni e/o degli Strumenti Finanziari della Società è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

- 5.6 L'Emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di Azioni e/o Strumenti Finanziari soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, considerandosi tali le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non siano imputabili al Soggetto Rilevante ed esulando dal suo controllo. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta motivata di cui al precedente paragrafo 5.4 sono eccezionali, l'Emittente valuta le circostanze di cui all'art. 8, paragrafo 3, del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, sub **Allegato D** alla Procedura.
- 5.7 L'Emittente ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Black-Out Period in determinate circostanze, tra cui quelli indicate a titolo esemplificativo all'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, sub **Allegato D** alla Procedura.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

- 6.1 All'atto del ricevimento della Procedura ai sensi del precedente paragrafo 2.6, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a sottoscrivere una comunicazione, sul modello di cui all'**Allegato A**, che attesti, tra l'altro: i) l'integrale accettazione dei contenuti della Procedura; ii) l'impegno a notificare per iscritto alle relative Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della Normativa Internal Dealing e a conservare copia della relativa notifica; e iii) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ove applicabile.
- 6.2 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili. I dati personali di cui
- la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla Normativa Internal Dealing.
- I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili sono stati debitamente informati, tramite gli Allegati A e B, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016 e normativa nazionale di adeguamento nella versione, tempo per tempo, vigente).
- L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa Internal Dealing e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

Articolo 7

Efficacia e sanzioni

- 7.1 Ai sensi del Normativa Internal Dealing, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società delle sanzioni ai sensi della normativa vigente.
- 7.2 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione della Normativa Internal Dealing o delle altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili (ciascuna una "Violazione"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
- 7.3 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
- 7.4 Qualora a compiere una Violazione ai sensi della Procedura:
- (a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della Violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;
 - (b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
 - (c) sia un Soggetto Rilevante che sia anche dipendente della Società, l'infrazione può dar luogo ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ad essi applicabili e, nei casi più gravi, a licenziamento.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1 Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato introducono nel presente documento e nei relativi allegati le modificazioni e gli aggiornamenti resi necessari da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento nonché nell'assetto organizzativo della Società e/o delle società del Gruppo.

8.2 In particolare, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Società sono delegati ad apportare al presente documento e ai relativi allegati tutte le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie e/o opportune in conseguenza (i) dell'emanazione di ulteriori atti normativi e/o orientamenti interpretativi a livello europeo, connessi o comunque relativi al Regolamento e alle relative disposizioni di attuazione; (ii) dell'emanazione di disposizioni normative/regolamentari da parte del Legislatore italiano e/o della Consob, volte a recepire previsioni di livello europeo contenute nel Regolamento o comunque connesse o relative a quest'ultimo, e/o a coordinare tali previsioni con il quadro normativo e regolamentare italiano; (iii) della pubblicazione di eventuali orientamenti interpretativi da parte della Consob e/o di altre Autorità competenti connessi o comunque relativi al Regolamento e/o (iv) delle *best practice* che si dovessero creare in sede di recepimento del Regolamento e delle relative disposizioni di attuazione.

ALLEGATO A

Modello di comunicazione ai Soggetti Rilevanti

Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●],

[indirizzo]

[a mezzo [●]]

[[●], [data]]

Oggetto: comunicazione ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di eVISO S.p.A.

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di eVISO S.p.A. (la “**Società**”), qui ivi allegata (la “**Procedura**”), con la presente Le comunichiamo la Sua iscrizione all’interno dell’Elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto dalla Società ai sensi della Procedura medesima, in qualità di _____.

In relazione a quanto precede, La invitiamo in particolare a:

- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- restituire tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione e integrale accettazione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati, mediante invio all’indirizzo internaldealing_eviso@pec.it;
- comunicare tempestivamente alla Società, per iscritto, l’elenco delle Persone a Lei Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, mediante invio all’indirizzo internaldealing_eviso@pec.it, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell’Elenco dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone a Lei Strettamente Legate;
- notificare alle Persone a Lei Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della normativa di riferimento in materia di internal dealing, mediante apposita comunicazione scritta redatta in conformità con il modello sub **Allegato B** alla Procedura;
- conservare copia della notifica di cui al precedente punto;

- prendere contatto con il Soggetto Preposto nel caso intenda avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 4.4 della Procedura;

Le ricordo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di *internal dealing* è passibile di essere sanzionato, oltre che con le misure previste dall'art. 7 della Procedura, con le sanzioni previste dalla normativa vigente. In allegato alla presente sono riportate le disposizioni sanzionatorie rilevanti.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e della normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR "**Normativa Privacy Applicabile**"), alcune informazioni – che rappresentano dati personali ai sensi della Normativa Privacy Applicabile – verranno trattate per l'iscrizione nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone a Lei Strettamente Legate e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Il trattamento, pertanto, avviene in forza di una previsione normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente istruiti circa le misure da adottare per le attività di trattamento. In adempimento delle predette finalità, tali informazioni, inoltre, potranno essere comunicate a soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento o titolari autonomi (quali, per esempio, Istituzioni Pubbliche e Autorità regolatorie). La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei e/o la Società ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura. La Normativa Privacy Applicabile Le riconosce taluni diritti tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto (i) di accedere ai propri Dati Personali (e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo), (ii) di chiederne la rettifica, (iii) la cancellazione ("oblio"), se non più necessari; incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, (iv) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che La riguardano; (v) nella misura in cui sia tecnicamente possibile, di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere all'utente o a terzi dall'utente stesso indicato le informazioni che lo riguardano (c.d. "portabilità"). In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intende trasferire i Suoi Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta; (vi) di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della revoca stessa.

È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali pro tempore, reperibile presso la sede della Società. Presso quest'ultima, infine, sarà consultabile l'elenco dei responsabili del trattamento nominati.

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La preghiamo di rivolgersi al Soggetto Preposto ai sensi della Procedura, tramite:

- email, all’indirizzo internaldealing_eviso@pec.it, ovvero
- al seguente numero telefonico: +39 0175 44648.

Cordiali

saluti

eVISO

S.p.A.

Cordiali saluti

ALLEGATO B

Modello di comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

Egregio Sig. [●] / Gentile Signora [●],

[indirizzo]

[a mezzo [●]]

[luogo, data]

Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Legate ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di eVISO S.p.A.

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

Caro/a [●],

scrivo la presente ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di eVISO S.p.A. (“**eVISO**”), allegata alla presente (la “**Procedura**”), per informarLa/Ti [ovvero in alternativa] per informare [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] di quanto segue.

In ragione dell’incarico da me ricoperto quale _____ di eVISO, trovano applicazione nei miei confronti le disposizioni normative vigenti in materia di internal dealing oltre che la Procedura adottata al riguardo da eVISO.

In conseguenza di quanto precede, stante il rapporto che ci lega [a seconda dei casi, precisare la natura del rapporto che lega il Soggetto Rilevante alla Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti], Lei/Tu [ovvero in alternativa] [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] sei/è qualificabile come Persona a me Strettamente Legata ai sensi della normativa vigente e della predetta Procedura.

In ragione di ciò, ho provveduto a indicare a eVISO il Suo/Tuo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo di [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa] e i relativi dati identificativi affinché eVISO potesse provvedere a iscriverLa/Ti [ovvero in alternativa] a iscrivere [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell’informativa], quale Persona a me Strettamente Legata, nell’Elenco delle Persone Strettamente Legate che la medesima eVISO è tenuta a predisporre ai sensi della normativa vigente e della Procedura.

In relazione a quanto precede, La/Ti [ovvero in alternativa] invito [●] [inserire il nominativo della persona giuridica destinataria dell'informativa] a:

- prendere visione della presente e dei relativi allegati;
- restituirmi tempestivamente la presente comunicazione, sottoscritta in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, della Procedura e dei relativi allegati.

Ricordo inoltre che il mancato rispetto degli obblighi in materia di internal dealing è passibile di essere sanzionato ai sensi della normativa vigente. In allegato alla presente sono riportate le disposizioni sanzionatorie rilevanti (Allegato D alla Procedura). * * * *

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e della normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR "**Normativa Privacy Applicabile**"), alcune informazioni – che rappresentano dati personali ai sensi della Normativa Privacy Applicabile – verranno trattate per l'iscrizione nell'Elenco e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da eVISO, in qualità di titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, al fine di assolvere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle Informazioni Privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Il trattamento, pertanto, avviene in forza di una previsione normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente istruiti circa le misure da adottare per le attività di trattamento. In adempimento delle predette finalità, tali informazioni, inoltre, potranno essere comunicate a soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento o titolari autonomi (quali, per esempio, Istituzioni Pubbliche e Autorità regolatorie). La comunicazione dei dati personali richiesti ha dunque natura obbligatoria; il loro mancato conferimento potrebbe esporre Lei/Te e/o eVISO ad eventuali sanzioni ai sensi della normativa vigente e/o della Procedura.

La Normativa Privacy Applicabile Le riconosce taluni diritti tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto (i) di accedere ai propri Dati Personali (e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo), (ii) di chiederne la rettifica, (iii) la cancellazione ("oblio"), se non più necessari; incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, (iv) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che La riguardano; (v) nella misura in cui sia tecnicamente possibile, di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere all'utente o a terzi dall'utente stesso indicato le informazioni che lo riguardano (c.d. "portabilità"). In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intende trasferire i Suoi Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta; (vi) di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della revoca stessa.

È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare ovvero al responsabile del trattamento dei dati personali pro tempore,

reperibile presso la sede di eVISO. Presso quest'ultima, infine, sarà consultabile l'elenco dei Responsabili del trattamento nominati.

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La/Ti prego di rivolgerti/Ti, oltre che al sottoscritto, al Soggetto Preposto individuato da eVISO ai sensi della Procedura, tramite:

- email, all'indirizzo internaldealing_eviso@pec.it, ovvero
- al seguente numero telefonico: +39 0175 44648.

Cordiali saluti / Un caro saluto

Per presa visione

ALLEGATO C

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona rilevante	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'Emittente della Società Controllata, ove applicabile]</i> <i>[Per le persone strettamente legate,</i> <i>– indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>– nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	

a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	– [Indicare la natura dello strumento: o un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; – Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]							
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522¹ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]							
c)	Prezzo/i e volume/i	<table><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Prezzo/i</td><td>Volume/i</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i								

¹ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

d)	Informazioni aggregate – Volume aggregato – Prezzo	<i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i> <i>– si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</i> <i>– sono della stessa natura;</i> <i>– sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>– sono effettuate nello stesso luogo;</i> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i> <i>[Informazioni sui prezzi:</i> <i>– nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>– nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del</i>

		<i>regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».</i>
--	--	--

**Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
16 aprile 2014 (MAR)**

Articolo 19 – Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

- a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1-bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona

che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni dal suo ricevimento.

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

- a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
- b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;

- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - (i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
 - (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

[...]

Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 20 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 20 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 50 000 EUR o di ridurla a 10 000 e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore o inferiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
- b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari

diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

12 *bis*. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente consente a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11 del presente articolo in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO V

Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30 – Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un'impresa di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in imprese di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione di almeno dieci anni, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in un'impresa di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in imprese di investimento o presso amministratori di indici di riferimento o contributori sottoposti a vigilanza;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - (i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

- (ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - (iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
- (i) per violazioni degli articoli 14 e 15, il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di direzione o 15 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - (ii) per violazioni dell'articolo 16, il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di direzione o 2 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - (iii) per violazioni dell'articolo 17, il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di direzione. Qualora le autorità competenti ritengano che l'importo della sanzione amministrativa basato sul fatturato totale annuo sarebbe sproporzionatamente basso rispetto alle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a h), gli Stati membri garantiscono che tali autorità possano irrogare sanzioni amministrative almeno pari a 2 500 000 EUR. Qualora la persona giuridica sia una PMI, gli Stati membri possono garantire che tali autorità possano in alternativa irrogare sanzioni amministrative pari ad almeno 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, ai valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - (iv) per violazioni degli articoli 18 e 19, lo 0,8 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione. Qualora le autorità competenti ritengano che l'importo della sanzione amministrativa basato sul fatturato totale annuo sarebbe sproporzionatamente basso rispetto alle circostanze di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a h), gli Stati membri garantiscono che tali autorità possano irrogare sanzioni amministrative almeno pari a 1 000 000 EUR. Qualora la persona giuridica sia una PMI, gli Stati membri possono garantire che tali autorità possano in alternativa irrogare sanzioni amministrative pari ad almeno 400 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, ai valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - (v) per violazioni dell'articolo 20, lo 0,8 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di direzione o 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, i valori corrispondenti nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini del primo comma, lettera j), se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili – direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione – che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

4. Ai fini del presente articolo, per «piccola e media impresa» o «PMI» si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Articolo 31 – Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione;
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi; e
- h) l'onere per l'autore della violazione derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 34 – Pubblicazione delle decisioni

1 Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
 - (i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
 - (ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015

Articolo 7 – Negoziazione durante un periodo di chiusura

1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8 Circostanze eccezionali

1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.

3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Articolo 9 – Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - (ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - (ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
 - (iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - (ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - (iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo

di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

Articolo 10 Operazioni soggette a notifica

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Testo Unico della Finanza – D.Lgs. 58/1998

Articolo 187-ter.1 – Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-*sexies*, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
- a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
 - b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.